



NUOVE MISURE FISCALI PER I CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI

Una delle novità di particolare interesse della Finanziaria 2008 a cui prestare attenzione è il nuovo sistema forfetario per i contribuenti minimi e marginali, il cosiddetto "Forfettone".

Soggetti interessati e condizioni di applicazione

I contribuenti, rientranti in questo nuovo regime, sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati all'anno inferiori a 30.000 €;
- non hanno operato cessioni all'esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati.

Se nel primo punto il riferimento risulta chiaro essere il fatturato, nel terzo punto fanno parte anche tutti i contratti di collaborazione di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del D.P.R. 917/1986, fra i quali ad esempio contratti a progetto, borse di studio o di assegno.

Un'ulteriore condizione è rappresentata dal fatto che nel triennio solare precedente tali soggetti non devono aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un valore complessivo superiore a € 15.000. Come precisato nella relazione illustrativa al Disegno di Legge "il riferimento al triennio precedente è da intendersi come triennio mobile, da verificare ogni esercizio".

In proposito, ricordiamo che l'acquisto dell'auto non rientra in tale fattispecie, in quanto viene considerata bene strumentale soltanto per particolari attività, quali, ad esempio, le autoscuole.

Restano in ogni caso esclusi ai fini dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi:

- le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del D.P.R. dell'IVA e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Ambito di applicazione

In presenza dei requisiti di accesso, il nuovo regime dei contribuenti minimi e marginali trova operatività come regime naturale, pertanto non è previsto un'opzione per entrare ma per uscire dal regime in esame.

I soggetti interessati, tuttavia, in sede di dichiarazione di inizio attività, possono avvalersi del regime comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti. Se optano per il regime ordinario sono "costretti" a restarci per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo di permanenza, l'opzione si estenderà di anno in anno, fino a revoca. Solo l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta, comunicando la revoca con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

La cessazione dell'applicazione avviene dall'anno successivo in cui vengono meno le condizioni o si verifica una causa di esclusione di cui al paragrafo precedente. In caso di superamento dei ricavi o compensi per ammontare superiore ai 45.000 € l'uscita dal regime trova applicazione nello stesso anno.

Inoltre, si precisa che tali regole devono ritenersi applicabili anche in caso di applicazione del regime dei contribuenti minimi da parte di soggetti che iniziano l'attività: l'errore nelle previsioni determina la cessazione del regime dei contribuenti minimi nell'anno successivo, con l'esclusione della previsione relativa ai ricavi



che - in caso di scostamento di oltre il 50% - fa venir meno l'applicazione del regime dei contribuenti minimi già nell'anno di inizio dell'attività.

In entrambi i casi di superamento della soglia dei 45.000 € comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni con l'incombente di dover l'IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Determinazione del reddito

Un importante novità, introdotta nel "forfettone" contenuta nel comma 9, prevede l'applicazione del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Riguardo al lavoro autonomo tale criterio non è una novità; lo è invece per i titolari di reddito d'impresa.

In pratica il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi o ricavi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo.

Concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate e le minusvalenze subite dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. Pertanto, nel caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del regime speciale e successiva vendita del medesimo, l'intero costo sostenuto è deducibile dal reddito nel periodo di acquisizione e la plusvalenza realizzata sarà tassata integralmente. Anche in riferimento a beni già in possesso dei contribuenti minimi prima dell'ingresso nel regime speciale, in caso di realizzo del bene nel corso del predetto regime, si determina una plusvalenza o una minusvalenza determinata con i criteri ordinari nel cui computo si terrà conto degli ammortamenti effettuati fino all'entrata nel regime dei contribuenti minimi.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

Per quanto riguarda le perdite generatesi in periodi anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle generatesi nel corso dello stesso il comma 12 prevede che possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi (riporto limitato o illimitato).

In base alle disposizioni del comma 10, sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari a 20%. Nel caso di imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Vantaggi e svantaggi

Per quanto concerne gli adempimenti contabili, il comma 13 esonera, ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e non si considerano soggetti passivi dell'IRAP.

Riguardo all'IVA è indubbio che il vantaggio maggiore va ai contribuenti che, non annotando molti acquisti con IVA, si rivolgono principalmente ai consumatori finali, i quali in questi casi non sarebbero incisi da tale imposta.

Il regime per i contribuenti minimi consente la sola deduzione dei contributi previdenziali obbligatori per legge, mentre gli altri benefici fiscali sarebbero perduti tranne nell'ipotesi di possesso di altri redditi.

I contribuenti aderenti al "forfettone" non saranno soggetti a ritenute, qualora ne avessero i requisiti nel regime ordinario, consentendo di fatto solo un differimento temporaneo delle imposte.



Di seguito qualche esemplificazione pratica.

Esempio 1	anno 2007	anno 2008
Irpef		
Ricavi	12000,00	12000,00
Costi	-6500,00	-6500,00
IVA indetraibile		-1000,00
Reddito impresa	5500,00	4500,00
Oneri ded. INPS	-3000,00	-3000,00
Imponibile	2500,00	1500,00
Imposta	690,00	300,00
Detrazione spettante	-1104,00	0,00
Addizionali	0,00	Non dovute
Totale Irpef	0,00	300,00
Irap		
Valore produzione	6000,00	
Deduzione	6000,00	
Imponibile	0,00	
Totale Irap	0,00	Non dovuta
IVA		
IVA indetraibile su acquisti	0,00	1000,00
Totale Carico Fiscale	0,00	1300,00

Esempio 2	anno 2007	anno 2008
Irpef		
Ricavi	29.500,00	29.500,00
Costi	-15.000,00	-15.000,00
IVA detraibile		-2.200,00
Reddito impresa	14.500,00	12.300,00
Oneri ded. INPS	-2.500,00	-2.500,00
Imponibile	12.000,00	9.800,00
Imposta	2.760,00	1.960,00
Detrazione spettante	-945,66	0,00
Addizionali	132,00	Non dovute
Totale Irpef	1.946,34	1.960,00
Irap		
Valore produzione	14.500,00	
Deduzione	-8.000,00	
Imponibile	6.500,00	
Totale Irap	276,25	Non dovuta
IVA		
IVA indetraibile su acquisti		2.200,00
Totale Carico Fiscale	2.222,59	4.160,00



Conclusioni e Consulenza

Di questo nuovo regime se ne è fatto un gran parlare sui giornali ed anche in qualche trasmissione televisiva, presentandolo come un ottimo regime e decisamente favorevole al contribuente.

In verità, abbiamo fatto diverse simulazioni per verificare se tale regime sia davvero favorevole rispetto al regime di tassazione irpef ordinario (un'aliquota media di tassazione del 20% non è ad avviso di chi scrive così bassa), e in verità siamo giunti a questa conclusione:

- il regime non è poi così favorevole, in diversi casi, anzi, fiscalmente più oneroso;
- deve essere valutato caso per caso: in relazione a volume d'affari presunto, attività esercitata, acquisti e tipologia di clientela potrebbe essere conveniente optare per tale regime.

Chi volesse sapere se, in relazione alla propria e personale posizione, possa essere conveniente optare per tale regime, può farlo inviando una mail a consulenzafiscale@misterfisco.it

La consulenza ha il costo di € 85 + iva.

Articolo pubblicato in data 19 dicembre 2007